

ALLEGATO "A" - Linee guida ai sensi dell'art. 80, commi 1, 8 e 9, del codice della strada, sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214, sulle modalità di svolgimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione all'attività di ispettore centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché per la nomina della commissione d'esame, i compiti e le responsabilità degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Titolo I
*Modalità di svolgimento nel territorio regionale
dei corsi di formazione dell'ispettore*

Art. 1
(Finalità)

1. Con le presenti linee guida vengono disciplinati gli interventi formativi per l'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, così come definito dall'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 – Rep. 65/CSR.

Art. 2
(Organismo di supervisione)

1. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti assume le funzioni di organismo di supervisione.

Art. 3
(Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso)

1. La Regione siciliana eroga i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti all'uopo accreditati/autorizzati ai sensi del DP Reg. 25/2015, in conformità a quanto indicato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, articolo 13 e Allegato IV.

2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 4, gli organismi formativi accreditati/autorizzati verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori, di cui all'Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:

a) titoli di studio;

b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.

3. I titoli di studio, di cui al comma 2 lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:

a) Diploma di liceo scientifico;

b) Diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;

c) Laurea triennale in ingegneria meccanica;

d) Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.

e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato, indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;

f) Diploma quadriennale di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore";

4. Per i soli candidati stranieri è necessaria una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;

5. Ai candidati che non sono cittadini italiani, si applica l'art. 240 comma 1 lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. L'esperienza, di cui al comma 2 lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in

combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

- a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;
- b) centri di controllo;
- c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
- d) Università.

7. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 6 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:

- a) complessivamente tre anni per i diplomati;
- b) complessivamente sei mesi per le lauree.

8. L'avvenuta esperienza deve essere asseverata dichiarata dall'azienda o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 6, presso cui si è svolta ciascuna attività e dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

9. I commi 3 e 6 non si applicano agli Ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto 214/2017, ai fini dell'accesso al Modulo C di cui all'art.3 comma 1 lett c).

Art. 4

(Formazione dell'Ispettore)

1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'art. 3, comma 1 sono costituiti dai moduli elencati di seguito:

- a) Modulo A teorico di durata di 120 (centoventi) ore, come descritto nella tabella "modulo A" di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019
- b) Modulo B teorico-pratico di durata di 176 (centosettatantasei) ore, come descritto nella tabella "modulo B" di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al 15% del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.
- c) Modulo C, teorico-pratico di durata di 50 (cinquanta) ore, come descritto nella tabella "modulo C" di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.

2. La formazione a distanza ovvero in modalità e-learning, non è consentita.

3. Al termine di ciascun modulo dovrà essere rilasciato al candidato un attestato di frequenza e profitto a cura dei soggetti accreditati/autorizzati di cui all'art. 3 comma 1, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 20% delle ore previste.

4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 3 comma 3 lett. c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A.

5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B.

6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'art. 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto 214/2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.

8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

9. I soggetti accreditati/autorizzati di cui all'art. 3 comma 1 assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli e/o da ispettori di centri di controllo privati.

10. La vigilanza sulla formazione è affidata al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e può essere eseguita, oltre che mediante opportuno controllo documentale, anche mediante

controlli a campione «in situ», secondo le determinazioni dell'Autorità sopracitata ed in base alle proprie capacità ed esigenze operative.

Art. 5

(Fascicolo del candidato e dell'Ispettore)

1. Al termine del corso di formazione, l'organismo di formazione rilascia al candidato il fascicolo, anche in forma digitale, di cui all'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019.
2. Il fascicolo di cui al comma che precede, contiene:
 - a) titolo di studio;
 - b) dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
 - c) attestato di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'art. 3 del citato Accordo.
3. Il predetto fascicolo, unitamente all'istanza e all'attestazione dei versamenti previsti, deve essere presentato all'organismo di supervisione.
4. Il fascicolo del candidato, integrato con le abilitazioni e con gli attestati di superamento dei corsi di aggiornamento, costituisce il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, che sarà conservato, in adempimento agli obblighi di legge e alle prassi esistenti, in formato digitale nel RUI.

Art. 6

(Conclusioni del processo di formazione)

1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'art. 4, presenta domanda di accesso al relativo esame di abilitazione al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ed all'uopo allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'art. 4.
4. Il candidato che ha superato l'esame non può esercitare l'attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 7

(Corsi di aggiornamento della formazione)

1. I soggetti accreditati/autorizzati di cui all'art. 3 comma 1 erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.
2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di 30 ore riguarda le innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli e si articola sulle seguenti materie:

| MATERIA | ORE |
|---|-----|
| Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 214/2017 | 5 |
| Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione | 3 |
| Ispezioni visive sui veicoli | 3 |
| sistemi di gestione della qualità | 3 |
| Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle Attrezzature per le prove di revisione | 3 |
| Misure elettriche-macchine elettriche | 3 |
| Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/elettrici | 3 |
| Componenti elettronici dei veicoli: diodi, transistor, circuiti integrati, logiche digitali, struttura del microcomputer, memorie fisiche | 3 |
| Sistemi IT di bordo | 4 |

3. Gli organismi di formazione comunicano al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con un anticipo di almeno tre giorni (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività), lo svolgimento dei corsi di formazione, indicando le relative date, i partecipanti e i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.
4. I corsi di formazione tecnico-pratica sono articolati nei moduli indicati all'art. 3, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate allo stesso.
5. Alla fine del corso di formazione, previa valutazione positiva di idoneità del candidato, gli organismi di formazione rilasciano un «attestato di frequenza con profitto».
6. Gli ispettori autorizzati quali responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 ed iscritti, come tali, nel registro degli ispettori «ope legis» a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 dell'art 7 del d.d. n. 211/2018, sono esentati dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato IV punto 1, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dal conseguimento della formazione di cui al presente articolo in relazione ai moduli A e B, potendo direttamente accedere alla frequenza del modulo C.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.
8. Gli ispettori che proporranno domanda per sostenere l'esame relativo al modulo C, qualora già iscritti nel RUI in qualità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, dovranno dimostrare di aver frequentato con profitto il corso di aggiornamento propedeutico di trenta ore, di cui al presente articolo, prima di poter presentare domanda di ammissione all'esame.
9. Per quel che concerne la vigilanza della formazione periodica, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 10, delle presenti linee guida.

Art. 8

(Regime giuridico dell'Ispettore)

1. Il regime giuridico cui sono sottoposti gli ispettori è disciplinato dall'art. 17 del D.M. n. 446/2021.
2. Gli ispettori di cui all'articolo 15 del D.M. n. 446/2021 dopo aver frequentato il corso di formazione di cui all'Allegato IV al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, ed aver superato l'esame di cui all'articolo 5 dell'Accordo del 17 aprile 2019, si qualificano quali ispettori autorizzati ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, e sono iscritti nel registro unico degli ispettori istituito presso il Dipartimento della mobilità sostenibile quali "ispettori autorizzati", ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo del 17 aprile 2019.
3. A tal fine il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti provvederà a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i nominativi degli abilitati ai fini dell'iscrizione nel Registro ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Titolo II

(Modalità presentazione di domande per interventi formativi per ispettori dei centri di controllo privati)

Art. 9

(Obiettivo attività formativa)

1. Tutte le tipologie progettuali prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone occupate o non occupate. Nel caso in cui siano persone occupate, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione delle stesse al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le loro aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.
2. Ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione strutturata per risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità. Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline impartite, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti. Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali. A tale scopo l'attività formativa in presenza deve essere realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

Art. 10

(Elenco regionale dei soggetti formatori)

1. E' istituito presso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti l'elenco regionale dei soggetti che intendono organizzare corsi per la formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.
2. A detto elenco possono iscriversi i soggetti accreditati presso la Regione siciliana all'attività di orientamento e/o formazione coerente con l'attività formativa .
3. I soggetti di cui al comma precedente presentano istanza di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, presentando richiesta al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti .
4. Le istanze di iscrizione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione siciliana.
5. Entro i successivi 60 giorni il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti provvederà a pubblicare l'elenco dei soggetti ammessi all'attività formativa dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Art. 11

(Tipologia corsi)

1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 10 possono presentare istanza al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti per l'effettuazione di uno dei corsi di cui alla presente tabella 1:

TABELLA 1

| classificazione corso | titolo corso | ore corso | allievi per classe |
|-----------------------|---|-----------|--------------------|
| QI/A | ISPETTORE AUTORIZZATO AI CONTROLLI TECNICI DEI VEICOLI A MOTORE – MOD. A | 120 | 25 |
| QI/B | ISPETTORE AUTORIZZATO AI CONTROLLI TECNICI DEI VEICOLI A MOTORE – MOD. B | 176 | 25 |
| QI/C | ISPETTORE AUTORIZZATO AI CONTROLLI TECNICI DEI VEICOLI A MOTORE– MOD. C | 50 | 25 |
| FC/A | ISPETTORE AUTORIZZATO AI CONTROLLI TECNICI DEI VEICOLI A MOTORE – AGGIORNAMENTO | 30 | 25 |

Art. 12

(Modalità e termini per la presentazione delle domande avvio corsi)

1. Ciascun soggetto proponente deve presentare una sola domanda riferita, obbligatoriamente, alla realizzazione di una delle quattro tipologie di intervento descritte nella tabella 1 di cui al precedente art. 11.
2. La domanda, redatta secondo il modello alle presenti linee guida di cui all'allegato "B", sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare. La richiesta di avvio delle edizioni successive alla prima, viene formulata tramite istanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
3. Le istanze di presentazione delle domande avvio corsi possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno.
4. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti provvede all'istruttoria delle stesse. A tal fine sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sulle nuove domande presentate nei periodi 1 gennaio – 30 aprile e 1 luglio – 31 ottobre.
5. L'istruttoria viene conclusa entro i 60 giorni successivi alla scadenza del periodo considerato.
6. Il provvedimento di approvazione dell'intervento formativo verrà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale della Regione siciliana che, pertanto, vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
7. Alla domanda dovrà essere allegato:
 - a) fotocopia documento di identità;
 - b) attestati di versamento dell'importo di € 32,00 per imposta di bollo e di € 103,29, per diritti di motorizzazione;
 - c) dichiarazioni sostitutive rese dai docenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 45/2000, secondo apposito facsimile;
 - d) calendario delle lezioni;

- e) elenco dei docenti;
- f) elenco dei partecipanti;
- g) registro delle presenza per la vidimazione.

Art. 13

(Sospensione dell'accREDITAMENTO)

1. I soggetti sospesi dall'accREDITAMENTO non possono presentare la domanda né come proponente né come partner del percorso formativo per tutta la durata della sospensione.
2. Le domande presentate da soggetti sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accREDITAMENTO sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, sono inammissibili.
3. La sospensione dell'accREDITAMENTO intervenuta dopo l'approvazione delle domande e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla Direttiva, determina la revoca dell'approvazione.
4. La sospensione dell'accREDITAMENTO del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del percorso formativo e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso.

Art. 14

(Forme di partenariato)

1. Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.
2. In particolare si ritiene necessario che ciascun percorso formativo sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nella domanda, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.
3. Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, anche in una fase successiva, con la presentazione della relativa scheda partner, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al percorso formativo direttamente a livello operativo.
4. I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

Art. 15

(Comunicazioni)

1. Tutte le disposizioni di interesse generale di riferimento alle presenti linee guida saranno comunicate nel sito istituzionale www.regione.siciliana.it che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito.

Art. 16

(Termini per la conclusione dei percorsi formativi)

1. Gli interventi formativi Modulo A e B dovranno concludersi entro 180 giorni dall'avvio.
2. Gli interventi formativi Modulo C e di aggiornamento dovranno concludersi entro 120 giorni dall'avvio.

Art. 17

(Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge regionale n. 7/2019 e s.m.i.)

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge regionale n. 7/2019 e s.m.i. è il Dirigente dell'Area 5 – Coordinamento Ufficio Motorizzazione Civili ovvero altro dipendente in servizio presso il medesimo ufficio.
2. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalità, in relazione agli atti di competenza ed alle materie trattate.

Art. 18

(Tutela della privacy)

1. La Regione siciliana si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
2. La comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti e il personale amministrativo, propri e dei soggetti partner, etc., avverrà sotto la responsabilità del richiedente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Titolo III
*(Modalità svolgimento degli esami
per il rilascio dell'abilitazione all'attività di ispettore centri di controllo privati)*

Art. 19

(Adempimenti soggetto erogatore corsi)

1. Entro 10 giorni dalla conclusione del corso di formazione, il soggetto erogatore comunica all'Amministrazione la chiusura del medesimo. A tale comunicazione deve essere allegato l'elenco degli allievi che hanno partecipato, con profitto, al corso.
2. Entro i successivi 15 giorni il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti trasmette gli atti alla Commissione di cui all'art. 21.

Art. 20

(Domanda di esame, di aggiornamento, di rilascio del certificato di formazione)

1. I candidati devono presentare apposita istanza, secondo il modello di cui all'allegato "C"
 - a) sostenere l'esame per il rilascio dell'abilitazione a svolgere l'attività di ispettore;
 - b) avere accesso all'aggiornamento della formazione professionale;
 - c) ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all'esito del superamento dell'esame di abilitazione.
2. L'istanza deve essere firmata digitalmente o accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e trasmessa, unitamente alla relativa documentazione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Dipartimento regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Unitamente all'istanza deve essere trasmesso:
 - a) il fascicolo del candidato;
 - b) secondo il caso che ricorre:
 - 1) l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00, relativa alla domanda d'esame;
 - 2) l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00, per la domanda di aggiornamento della formazione;
 - 3) l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00, per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell'esame;
 - c) in caso di domanda per sostenere l'esame di abilitazione, l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:
 - 1) Euro 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità;
 - 2) Euro 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato;
 - 3) Euro 5,16 – Diritti per il rilascio del certificato.
4. I versamenti relativi alle tariffe di cui al comma 3, lettera b) e c), devono essere eseguiti tramite la piattaforma PagoPA.
5. Le attestazioni di versamento devono riportare il nominativo del candidato versante. I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame. L'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.

Art. 21

(Commissione d'esame)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 446/2021, sono istituite due commissioni per l'effettuazione degli esami per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di revisione presso i centri di controllo privati:
 - a) per la Sicilia occidentale, con sede a Palermo, competente per le istanze dei soggetti residenti nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta;
 - b) per la Sicilia Orientale, con sede a Catania, competente per le istanze dei soggetti residenti nelle province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa.
2. Ciascuna Commissione, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, è costituita da un numero pari a tre componenti, individuati tra il personale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, in possesso di elevata competenza in meccanica o mecatronica di cui:

- a) un dirigente, in qualità di Presidente, in possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitato ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo n. 285/1992 e con comprovata esperienza di almeno tre anni negli ultimi cinque dell'attività di revisione dei veicoli a motore;
 - b) un dirigente, in servizio presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile, in possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitato ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo n. 285/1992 e con comprovata esperienza di almeno tre anni negli ultimi cinque dell'attività di revisione dei veicoli a motore;
 - c) un dipendente in servizio presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile abilitato ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo n. 285/1992 con titolo di studio o con esperienza in metrologia, in componentistica elettronica di bordo e in sistemi di qualità.
3. Il Presidente e i componenti della commissione d'esame restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte.
 4. La commissione è coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale non inferiore a istruttore direttivo, in servizio presso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
 5. I componenti della commissione ed il segretario, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare ai sensi art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 6 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 e degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
 6. In caso di assenza del Presidente, di uno dei componenti o del segretario di una commissione, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti può autorizzarne la sostituzione rispettivamente con il Presidente, uno dei componenti o il segretario dell'altra commissione.

Art. 22

(Compensi Commissione)

1. I compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici e al segretario sono determinati nella misura e nei limiti previsti dall'art. 17, comma 4, lett. a), b) e c), del Decreto Dirigenziale della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del 16 febbraio 2022, n. 40.
2. Le spese per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere direttamente ai componenti e al segretario delle commissioni medesime sono a carico dei soggetti erogatori della formazione richiedenti.

Art. 23

(Ammissione all'esame)

1. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, sentito il Presidente della Commissione d'esame, fissa un calendario annuale degli esami assicurando almeno due sedute annue da tenersi una nel mese di maggio e una nel mese di novembre.
2. Nel caso in cui siano state presentate almeno quaranta domande d'esame, potranno essere indette, a cura dei Presidenti delle commissioni, sessioni d'esame straordinarie.
3. Le domande d'esame possono essere accettate fino a venti giorni (solari) antecedenti alla data fissata per l'esame e sono valutate dalla competente commissione durante una apposita riunione preliminare.
4. L'ammissione e la non ammissione all'esame e la conseguente convocazione alla seduta d'esame sarà resa nota agli istanti almeno dieci giorni (solari) prima dell'esame, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
5. Le domande d'esame astrattamente ammissibili ma pervenute successivamente al termine indicato al comma 3, saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame immediatamente successiva, salvo rinuncia esplicita del candidato.
6. In sede di riunione preliminare di valutazione delle domande, i componenti della commissione sottoscriveranno una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, tra di essi e i candidati ammessi all'esame, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento "recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
7. Fino alla informatizzazione delle prove di esame, spetta alla singola commissione, in una seduta preliminare dedicata, preparare le schede cartacee dei quiz di cui all'art. 24 comma 11 delle presenti Linee Guida.
8. Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla commissione dovrà essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai componenti della commissione.

Art. 24

(Modalità di svolgimento dell'esame)

1. Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il Presidente della commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi della segreteria della commissione e, previo accertamento dell'identità personale degli stessi, dispone il loro spostamento nell'aula predisposta per lo svolgimento dell'esame.
2. I candidati che, all'ora fissata nella convocazione, non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e, previa esplicita istanza del candidato presentata in carta semplice, rinviati a successiva sessione d'esame.
3. Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il plico, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati di cui ai successivi commi 12 e 13.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.
5. Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.
6. I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.
7. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è escluso dall'esame.
8. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari, ivi compresa l'esclusione dall'esame. A tale scopo, almeno due componenti della commissione devono trovarsi nell'aula adibita a sede dell'esame. La mancata esclusione del candidato durante lo svolgimento dell'esame non preclude la possibilità che questa possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.
9. Il candidato, dopo aver completato gli elaborati, appone negli appositi spazi le proprie generalità e la propria firma.
10. Al termine della prova i candidati consegnano gli elaborati e possono abbandonare l'aula. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati devono essere sempre presenti nell'aula di svolgimento dell'esame.
11. L'esame si svolgerà con le seguenti modalità: a) prova scritta mediante riscontro a quiz, estratti da un data base approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e nella disponibilità del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti della Regione siciliana. Il data base dei quiz e le relative soluzioni sono pubblicati sul sito internet "ilportaledellautomobilista" e su eventuali portali internet di competenza dell'organismo di supervisione o dell'Autorità a Statuto speciale; b) prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta.
12. La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli leggeri (successivo al completamento dei moduli formativi A+B di cui all'articolo 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019): a) è composta da sessanta domande in modalità "vero o falso"; b) ha un tempo di risoluzione di quaranta minuti; c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a quattro; d) nel caso in cui gli errori siano superiori a quattro la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.
13. La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli pesanti (successivo al completamento del modulo formativo C di cui all'articolo 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019): a) è composta da trenta domande in modalità "vero o falso"; b) ha un tempo di risoluzione di venti minuti; c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a due; d) nel caso in cui gli errori siano superiori a due la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.
14. Le prove d'esame a quiz, una volta informatizzata la procedura, saranno svolte su apposite postazioni telematiche.
15. La prova pratica si svolgerà dopo la conclusione della prova scritta utilizzando una linea di revisione dell'Ufficio sede di esame, con un veicolo messo a disposizione, per quanto concerne l'esame relativo ai moduli formativi A e B, dall'Ufficio sede di esame e, per quanto concerne l'esame relativo al modulo formativo C, dall'organismo di formazione. Qualora il tempo necessario ad effettuare le prove pratiche non fosse sufficiente per tutti i candidati, il Presidente, in accordo con i componenti della commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento delle prove pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i relativi candidati per portare a termine l'intera sessione in tempi limitati.
16. Qualora un candidato non risultasse idoneo alla prova pratica, potrà sostenere di nuovo la stessa, previa presentazione di apposita domanda e trascorso almeno un mese dalla precedente

Titolo IV
Compiti, responsabilità e sistema sanzionatorio dell'ispettore

Art. 25
(Compiti dell'ispettore)

1. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, deve rispettare l'insieme delle regole etiche, giuridiche, tecniche ed amministrative di cui all'art. 80 del codice della strada, all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, alla direttiva 2014/45/UE per come recepita in Italia dal decreto ministeriale n. 214/2017 e relativi allegati, all'art. 17 del decreto ministeriale n. 446/2021, nonché all'Accordo del 17 aprile 2019.

2. In particolare, l'ispettore: deve

- a) essere esente da conflitti di interesse;
- b) procedere con continuità al proprio aggiornamento;
- c) informare la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
- d) non modificare i risultati del controllo tecnico, fatti salvi i casi previsti dall'Autorità competente;
- e) eseguire le revisioni in conformità alle prescrizioni vigenti;
- f) controllare la funzionalità della linea di revisione, ivi comprese le attrezzature ivi disposte, e richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario;
- g) controllare periodicamente, secondo il piano di valutazione dei rischi approntato dal datore di lavoro, la gestione dei flussi di veicoli;
- h) procedere periodicamente alla verifica della taratura delle attrezzature e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura per ogni prova, attraverso il calibratore annesso al fonometro;
- i) rispettare le scadenze e l'ordine delle prenotazioni come predisposto dall'impresa attraverso il SW della linea;
- j) procedere ai controlli preliminari di individuazione del veicolo da esaminare (targa, numero di telaio, identificazione del tipo di motore montato);
- k) procedere al rilievo dei dati tecnici salienti riportati sulla carta di circolazione, controllando che corrispondano a quelli già registrati sul sistema informativo della linea di revisione al momento della prenotazione;
- l) controllare che siano state corrisposte le tariffe prescritte per «diritti motorizzazione»;
- m) procedere alle operazioni di controllo, strumentali e visive, secondo le istruzioni desunte dalle norme di legge e regolamentari;
- n) procedere a constatare lo stato di efficienza degli organi non raggiungibili senza smontaggi, garantendo la propria presenza al momento dello smontaggio o mediante acquisizione di certificazione liberatoria del centro di controllo;
- o) certificare l'esito delle revisioni effettuate sulla sola base dello stato del veicolo per come si presenta alla prova di revisione, facendo eventualmente precedere, e non seguire, la fase della pre-revisione;
- p) trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;
- q) stampare ed apporre l'etichetta autoadesiva munita di codice antifalsificazione sulla carta di circolazione del veicolo;
- r) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;
- s) rilasciare all'utente la certificazione di avvenuta revisione temporaneamente sostitutiva della carta di circolazione;
- t) curare la completezza delle certificazioni da conservare agli atti (domanda utente, referto ed eventuali allegati);
- u) produrre referti riportanti valori non eccedenti i limiti ammessi;
- v) astenersi dall'effettuare operazioni di revisione in caso di diffida a sospenderle;
- w) presenziare costantemente durante lo svolgimento delle operazioni di controllo sui veicoli;
- x) curare la compilazione del registro;
- y) verificare la sussistenza e la completezza delle certificazioni da conservare agli atti.

Art. 26
(Responsabilità dell'ispettore e disciplina sanzionatoria)

1. In coerenza all'art. 18 del decreto ministeriale n. 446/2021, il regime sanzionatorio si applica a tutti gli ispettori che prestano la propria attività presso i centri di controllo, sia in relazione ai veicoli leggeri che ai veicoli pesanti.
2. Ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore sono adottati dal Dirigente dell'Area 5 – Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, quando venga accertato che l'ispettore:
 - a) non è più in possesso dei requisiti e/o delle condizioni prescritte in ordine:
 - 1) alla validità dell'autorizzazione;
 - 2) ai requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del regolamento di esecuzione del codice della strada;
 - b) ha effettuato le revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti;
 - c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017, in ragione del fatto che:
 - 1) non è esente da conflitti di interesse;
 - 2) non ha informato la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
 - 3) i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al di fuori dei casi previsti dall'Autorità competente.
3. L'accertamento della carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti al punto sub a) del comma 2 comporta la cancellazione dal registro RUI.
4. Il Dirigente dell'Area 5 – Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. 40 del 16 febbraio 2022, procede - secondo la gravità delle infrazioni - ad irrogare le relative sanzioni di cui all'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021 in luogo dell'Autorità competente di cui all'art. 3, lett. o) del D.M. n. 214/2017.
5. Il Dirigente dell'Area 5 – Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti valuta, altresì, se alle carenze riscontrate si accompagnino anche procedimenti di rilievo penale a carico dell'ispettore e in tal senso sarà necessario verificare:
 - a) l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati per fattispecie penali;
 - b) l'eventuale sussistenza di sentenze di condanna per fattispecie penali in gradi di giudizio intermedi o passate in giudicato.
6. L'accertamento della permanenza dei requisiti sopraelencati va eseguito d'ufficio da parte del Dirigente dell'Area 5 – Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, anche con controlli a campione. L'accertamento ed i controlli potranno essere effettuati anche attraverso i Servizi provinciali della Motorizzazione Civile.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 18 del decreto n. 446/2021 e all'art. 19 del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. 40 del 16 febbraio 2022.

Art. 27

(Rimedi avverso i provvedimenti sanzionatori)

1. Avverso ciascun provvedimento sanzionatorio adottato dal Dirigente dell'Area 5 – Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con sede in Palermo, in via Leonardo da Vinci 161, entro trenta giorni dalla notifica.
2. E' altresì ammesso il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, previsto dall'art. 23, u.c. dello Statuto della Regione Siciliana, con le modalità di cui alla direttiva presidenziale 19 giugno 2020, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Art. 28

(Vigilanza sugli ispettori)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, i provvedimenti disciplinari adottabili dal Dirigente dell'Area 5 – Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti consistono in atti di:
 - a) diffida;
 - b) sospensione;
 - c) revoca.

2. La diffida di cui al comma 1, lettera a), ricorre quando, a seguito di attività di vigilanza eseguita presso la sede del centro di controllo, congiuntamente o disgiuntamente dalla vigilanza telematica eseguita attraverso l'utilizzazione del protocollo MCTCNet2, si siano registrate non conformità. In tal caso viene assegnato un termine di dieci giorni entro cui l'ispettore deve fare pervenire dettagliata memoria giustificativa da sottoporre al vaglio dell'organismo di supervisione. A valle del contraddittorio, dovranno essere prescritte tutte le appropriate misure provvisorie o complementari necessarie per ripristinare o garantire la conformità.

3. La sospensione di cui al comma 1, lettera b), ha una durata compresa tra trenta e centottanta giorni e si applica anche nel caso in cui siano state irrogate almeno due diffide nel corso di dodici mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida, le cui relative violazioni non siano state sanate nei termini assegnati.

6. La revoca di cui al comma 1, lettera c), con conseguente cancellazione dal RUI, si realizza anche nel caso di:

- a) tre diffide conseguite nel periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida anche se le violazioni siano state sanate nei termini assegnati;
- a) due sospensioni, conseguite nel periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida.

Art. 29

(Responsabilità penale e amministrativa del titolare del centro di controllo e dell'ispettore)

1. Al titolare dell'impresa individuale con una o più sedi e al legale rappresentante di imprese, consorzi o società consortili esercenti attività di revisione competono le responsabilità connesse alla gestione complessiva dell'azienda, nonché al mantenimento dei requisiti richiesti all'impresa stessa.

2. La responsabilità amministrativa si concretizza a carico del titolare, secondo quanto previsto dall'art. 80 del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione con le seguenti modalità.

- a) sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto dei termini e modalità di emissione dell'esito, del certificato e dell'attestato della revisione da parte del centro di controllo;
- b) provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione rilasciata nei casi in cui:
 - 1) sia venuto meno il possesso o l'idoneità delle attrezzature tecniche;
 - 2) sia venuto meno il possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione;
 - 3) vi sia inadempienza alle disposizioni in materia di revisione.

3. La responsabilità amministrativa non ricorre nei confronti dell'ispettore, fatta eccezione per le violazioni per le quali egli è responsabile in maniera esclusiva e fatta salva la sua possibile corresponsabilità, per i casi sottoelencati:

- a) omessa conservazione, o omessa consegna durante l'ispezione, dei documenti attestanti l'esito della revisione (richiesta di revisione del proprietario e referti delle prove e seguite);
- b) omessa compilazione del registro tenuto in versione informatica;
- c) mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti;
- d) emissione di certificazione di revisione errata;
- e) mancata emissione della certificazione ed attestato di revisione con esito.

4. La responsabilità penale per reati contro la PA riconducibili all'ispettore in qualità di incaricato di pubblico servizio, in via esclusiva od in concorso con il titolare, ricorre per tutte le ipotesi rilevanti disciplinate dal Libro secondo, Titolo II, Capo I del codice penale.

Art. 30

(Misura della sospensione e irrogazione della revoca del certificato di ispettore)

1. Il Dirigente dell'Area 5 – Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti procede all'applicazione delle sanzioni tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, secondo un principio di proporzionalità.

2. Il periodo di sospensione applicabile è generalmente ricompreso tra un minimo di trenta giorni e un massimo di novanta giorni, salvo quanto disposto al seguente comma 3.

3. In caso di situazioni di pericolo per la circolazione o di danno per l'ambiente (carenze pericolose di cui all'allegato I, parte 3 del decreto ministeriale n. 214/2017), i periodi di sospensione devono essere raddoppiati, entro il limite di centottanta giorni.

4. Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. 40 del 16 febbraio 2022, sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti e sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 80, comma 16, del codice della strada.